

Delibera n° 598

Estratto del processo verbale della seduta del

15 marzo 2018

oggetto:

LR 18/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. PAREGGIO DI BILANCIO ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2018. GESTIONE INTESI REGIONALI E DEFINIZIONE CRITERI DI RIPARTO SPAZI FINANZIARI REGIONALI. CRITERI GENERALI PER LA MODULISTICA E PER I TERMINI DEL MONITORAGGIO PERIODICO. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'art. 1, comma 707 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità statale 2016) con cui, disapplicate tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, si introduce un nuovo obiettivo di finanza pubblica il quale prevede che gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra entrate finali e spese finali;

Visto l'art. 6, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, il quale dispone che le previsioni contenute nella legge di stabilità statale per l'anno 2016 relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica trovino applicazione nei confronti degli enti locali del territorio regionale, in attesa della completa attuazione della disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

Visto il Capo I del Titolo III della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le disposizioni generali in materia di coordinamento della finanza locale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'art. 20 avente ad oggetto "Equilibri di bilancio";

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, così come modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, che prevede la conclusione di apposite intese a livello regionale, allo scopo di consentire operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo di risultati di amministrazione degli esercizi precedenti da parte delle Regioni e dei loro enti locali tali da garantire il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio a livello di sistema;

Rilevato che il predetto articolo 10 demanda ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito, DPCM) la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del medesimo articolo 10;

Preso atto che il DPCM di cui al periodo precedente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017;

Rilevato che tale DPCM, al comma 4 dell'art. 1, contiene la clausola di salvaguardia che consente alle Regioni ed alle Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva di applicare le disposizioni del medesimo DPCM compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica;

Rilevato inoltre che il DPCM fissa al 15 febbraio 2018 il termine per l'avvio delle intese finalizzate alla gestione degli spazi finanziari;

Rilevato che con propria deliberazione n. 271 del 9 febbraio 2018, di illustrazione degli adempimenti regionali in relazione alle regole sul pareggio di bilancio applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2018, sono state fornite le prime indicazioni in merito al monitoraggio ricognitivo delle esigenze di spazi finanziari da parte degli enti locali, nonché in merito ai criteri da utilizzare per il riparto degli spazi finanziari regionali, da definire con successiva deliberazione della Giunta regionale;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, concernente l'attribuzione degli spazi finanziari per l'anno 2018 di cui all'articolo 1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore degli enti locali, in attuazione del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale";

Rilevato che dal riparto di spazi finanziari statali sono risultati beneficiari dieci comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, la Regione, ai fini del concorso degli enti locali del suo territorio alla manovra complessiva di finanza pubblica, riconosce spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale;

Considerato che gli spazi finanziari verticali sono ceduti agli enti locali esclusivamente per spese di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazioni risultanti da esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento, come previsto dalla disciplina statale;

Preso atto, inoltre, che la disciplina statale prevede che i Comuni facenti parte di Unioni di Comuni e che abbiano delegato alle medesime Unioni le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche possano richiedere spazi finanziari verticali per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 18/2015, i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari verticali regionali, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 quater, della legge regionale n. 18/2015, come modificata dalla legge regionale n. 24/2016, le intese regionali per la gestione degli spazi utili ai fini del rispetto del pareggio di bilancio da parte del sistema degli enti locali prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale;

Rilevato altresì, che l'articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 18/2015, come modificata dalla legge regionale n. 33/2015, dispone che la Giunta regionale può ridefinire l'obiettivo di saldo a carico dei singoli enti locali, come individuato dalla normativa statale, tenendo conto delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali e delle dichiarazioni di cessione di eventuali spazi finanziari orizzontali;

Considerato che il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, con nota prot. n. 1886 del 12 febbraio 2018, ha avviato una prima ricognizione delle esigenze di spazi finanziari nonché delle possibilità di cessione degli spazi medesimi da parte degli enti locali interessati, ricognizione che si è conclusa il 28 febbraio 2018;

Rilevato che dal monitoraggio ricognitivo sulle esigenze di spazi finanziari è stata esclusa la Provincia di Udine, atteso che per tale ente alla scadenza del mandato elettivo (aprile 2018) si darà corso alle procedure previste dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che la ricognizione effettuata ha determinato i seguenti esiti:

- a) n. 45 Comuni hanno richiesto spazi;
- b) il totale delle richieste di spazi ammonta ad un importo complessivo di 19.059.591 euro;
- c) un solo Comune ha ceduto spazi per un importo di 50.000 euro.

Precisato che le cessioni di spazi finanziari orizzontali propri da parte degli enti locali interessati per quanto riguarda gli importi evidenziati in sede di ricognizione di cui ai paragrafi precedenti o comunicate attraverso i successivi monitoraggi periodici effettuati nel corso dell'anno, hanno carattere definitivo e non possono essere rettificate;

Rilevato che la disponibilità di spazi finanziari verticali regionali da cedere agli enti locali è quantificata per il 2018 nell'importo complessivo di 10.000.000 euro, come previsto dal comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal comma 19, dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 5 quater, della legge regionale n. 18/2015, si rende necessario acquisire una proposta di utilizzo da parte dell'Unione territoriale intercomunale Carnia in relazione agli spazi finanziari orizzontali ceduti dal Comune di Sutrio, essendo l'unico caso di applicazione della fattispecie;

Rilevato che, in base al comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal comma 19, dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, devono essere assicurati spazi finanziari a titolo di premialità agli enti che nel corso del 2017 hanno ceduto spazi finanziari orizzontali, in misura pari all'importo ceduto;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1433 del 31 ottobre 2017, gli spazi finanziari orizzontali ceduti dagli enti locali nel 2017 ammontano

complessivamente a 7.005.440 euro e che tale importo corrisponde alla quota di spazi finanziari che deve essere garantita, a titolo di premialità, ai medesimi enti nel 2018;

Rilevato che l'art. 20, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 18/2015 prevede prioritariamente la cessione di spazi finanziari a favore dei Comuni risultanti da fusione;

Considerato, inoltre, che la Giunta regionale ritiene prioritaria la realizzazione di opere cimiteriali finalizzate a risolvere gravi criticità di carattere igienico sanitario nei Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti;

Considerato di definire i seguenti criteri di riparto ed il loro ordine di applicazione:

- A) prioritaria assegnazione e per l'intero importo:
 1. agli enti che nell'esercizio 2017 hanno ceduto spazi finanziari orizzontali, ai sensi del comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal comma 19, dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;
 2. ai Comuni risultanti da fusione, come previsto dall'articolo 20, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 18/2015;
 3. ai Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 3.000 abitanti che abbiamo richiesto spazi da destinare ad opere cimiteriali finalizzate a risolvere gravi criticità igienico sanitarie, previa segnalazione alla Direzione centrale autonomie locali - Servizio finanza locale entro i termini assegnati dal medesimo Servizio. Tali esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 fossero inferiori alle richieste di cui al presente punto;
- B) assegnazione ai Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali che non siano risultati beneficiari di spazi statali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018:
 1. le esigenze di spazi saranno interamente soddisfatte qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero superiori alle richieste;
 2. le esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale alle richieste qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero inferiori alle richieste;
- C) assegnazione ai restanti Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti partecipanti ad Unioni Territoriali Intercomunali:
 1. le esigenze di spazi saranno soddisfatte interamente o in misura proporzionale qualora residuino spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere A) e B);
- D) assegnazione ai Comuni non partecipanti ad Unioni Territoriali Intercomunali:
 1. le esigenze di spazi saranno soddisfatte interamente o in misura proporzionale qualora residuino spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere A), B) e C);

Ritenuto di rinviare ad apposito decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, che sarà inviato a tutti gli enti locali, la presa d'atto dell'applicazione dei criteri previsti ai paragrafi precedenti e l'approvazione delle conseguenti tabelle di riparto degli spazi finanziari regionali;

Rilevato che con successivi atti deliberativi saranno definiti, altresì, eventuali ulteriori monitoraggi di spazi finanziari, nonché i criteri e le modalità con cui gli enti certificano l'effettivo impiego degli spazi acquisiti, nonché le eventuali misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati;

Considerato che un primo monitoraggio di spazi finanziari potrà essere effettuato al termine dell'istruttoria relativa alle penalità in caso di non corretto utilizzo degli spazi finanziari regionali ceduti nel 2017, che consentirà di recuperare una quota di spazi finanziari verticali al momento utilizzati per la copertura delle premialità;

Ritenuto, altresì, di indicare i criteri generali riguardanti la modulistica riferita alla gestione degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2018 e la tempistica del monitoraggio periodico, nonché delle attività poste in capo all'organo di revisione;

Rilevato, infine che, qualora la normativa statale intervenga per modificare le modalità tecniche di calcolo degli obiettivi da assegnare agli enti locali, delle medesime si prenderà atto con decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, che provvederà conseguentemente a rideterminare gli obiettivi specifici a carico dei singoli enti locali;

Atteso che sul presente atto deliberativo è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, reso nella seduta del 12 marzo 2018;

Rilevato che l'approvazione del presente atto riveste carattere d'urgenza, alla luce, in particolare, della necessità di procedere al riparto degli spazi finanziari verticali regionali in tempi brevi, al fine di consentire agli enti locali una programmazione di spesa;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva, quanto segue:

- 1) La disponibilità di spazi finanziari verticali regionali da cedere agli enti locali è quantificata per il 2018 nell'importo complessivo di 10.000.000 euro, come previsto dal comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal comma 19, dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44.
- 2) Le premialità, da assicurare ai sensi del comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal comma 19, dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, ammontano a 7.005.440 euro.
- 3) Gli spazi finanziari verticali sono ceduti agli enti locali esclusivamente per spese di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazioni risultanti da esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
- 4) I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni e che abbiano delegato alle medesime Unioni le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono richiedere spazi finanziari verticali per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.
- 5) Le cessioni di spazi finanziari orizzontali propri da parte degli enti locali interessati comunicate con il presente monitoraggio o con i successivi monitoraggi periodici effettuati nel corso dell'anno, hanno carattere definitivo e non possono essere rettificare.
- 6) Gli spazi finanziari orizzontali ceduti dagli enti locali sono riassegnati prioritariamente all'interno dell'Unione territoriale intercomunale cui l'ente cedente appartiene, sulla base della proposta pervenuta dall'Unione territoriale intercomunale medesima.
- 7) I criteri per il primo riparto per il 2018 di spazi finanziari regionali da cedere a favore degli enti locali sono i seguenti:

- A) prioritaria assegnazione e per l'intero importo:
1. agli enti che nell'esercizio 2017 hanno ceduto spazi finanziari orizzontali, ai sensi del comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal comma 19, dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;
 2. ai Comuni risultanti da fusione, come previsto dall'art. 20, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 18/2015;
 3. ai Comuni, con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti, che abbiamo richiesto spazi da destinare alla realizzazione di opere cimiteriali finalizzate a risolvere gravi criticità igienico sanitarie, previa segnalazione alla Direzione centrale autonomie locali - Servizio finanza locale entro i termini assegnati dal medesimo Servizio. Tali esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 fossero inferiori alle richieste di cui al presente punto.
- B) assegnazione ai Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali che non siano risultati beneficiari di spazi statali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018:
1. le esigenze di spazi saranno interamente soddisfatte qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero superiori alle richieste;
 2. le esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale alle richieste qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero inferiori alle richieste.
- C) assegnazione ai restanti Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti partecipanti ad Unioni Territoriali Intercomunali:
1. le esigenze di spazi saranno soddisfatte interamente o in misura proporzionale qualora residuino spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere A) e B);
- D) assegnazione Comuni non partecipanti ad Unioni Territoriali Intercomunali:
1. le esigenze di spazi saranno soddisfatte interamente o in misura proporzionale qualora residuino spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere A), B) e C).
- 8) Alla presente deliberazione si darà attuazione con decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, che prenderà atto dell'applicazione dei criteri previsti ai paragrafi precedenti, approvando le conseguenti tabelle di riparto degli spazi finanziari regionali;
- 9) Con propri successivi atti deliberativi da adottarsi entro il termine massimo del 15 ottobre 2018:
- a) saranno disposti eventuali ulteriori monitoraggi degli spazi finanziari verticali e degli eventuali spazi orizzontali;
 - b) saranno definiti i criteri e le modalità per la gestione, all'interno dell'Unione territoriale intercomunale degli spazi finanziari che si renderanno disponibili dai comuni partecipanti alla medesima Unione; per la gestione degli spazi finanziari tra i comuni partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali diverse e tra comuni non partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali;
 - c) saranno definiti i criteri e le modalità per la rendicontazione, da parte degli enti locali, dell'effettivo impiego degli spazi finanziari regionali acquisiti, nonché le eventuali misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati.
- 10) Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme provvederà ad effettuare eventuali controlli sulla base della circolare del Segretariato generale, n. 2 del 22 giugno 2011, per verificare la corretta applicazione delle modalità attuative, previste nella presente deliberazione, da parte degli enti locali.

- 11) La modulistica per la gestione degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2018 sarà adottata con Decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme.
- 12) Entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione gli enti locali inviano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, i modelli a consuntivo. Entro la stessa data l'organo di revisione è tenuto ad inviare al medesimo Servizio la certificazione della coerenza dei dati a consuntivo con gli obiettivi del pareggio di bilancio. Il mancato invio dei modelli entro il termine sopra indicato, costituisce inadempimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
- 13) Ai fini del monitoraggio periodico dell'obiettivo di saldo previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2015, gli enti locali trasmettono appositi modelli alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:
 - a) monitoraggio al 30 giugno 2018, entro il 31 luglio 2018;
 - b) monitoraggio al 31 dicembre 2018, entro il 31 gennaio 2019.
- 14) Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali inviano, altresì, entro il termine perentorio del 20 marzo 2019 una certificazione dell'obiettivo di saldo conseguito al 31 dicembre 2018.
- 15) Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica l'organo di revisione degli enti locali:
 - a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi dell'art. 20, commi 9 e 15 della legge regionale n. 18/2015;
 - b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
 - c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 18/2015;
 - d) verifica la coerenza degli stanziamenti del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti con gli obiettivi di finanza pubblica.
- 16) Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al pareggio di bilancio, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale".
- 17) Ai fini della compilazione del modello relativo al calcolo della riduzione del debito, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
- 18) La Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi dei monitoraggi periodici e del conseguimento degli obiettivi del pareggio da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini della valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
- 19) Ai sensi del disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al pareggio di bilancio, sarà cura della Direzione centrale, autonomie locali e coordinamento delle riforme trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE